



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 149 del 15 SET 2016 del Presidente della Provincia

Oggetto: ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – COSTITUZIONE – MODIFICA ART. 7 REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 12.20 presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone

IL PRESIDENTE

Premesso che

- l'art. 147 – comma 1 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, nonché il D.Lgs. 286/1999, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevedono che gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuino strumenti e metodologie adeguati a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, ottimizzino il rapporto tra costi e risultati, valutino le prestazioni del personale e verifichino l'adeguatezza e la congruenza tra progetti e obiettivi;
- l'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009, prevede che "Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance", che viene nominato "sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni";
- gli Enti Locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 12 del 2013 della CIVIT (oggi A.N.A.C.), qualora decidano di istituire l'Organismo Indipendente di Valutazione, devono individuarne i componenti in conformità al menzionato art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009 e tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla suddetta deliberazione;
- con la menzionata deliberazione n. 12/2013, di integrazione e modifica della precedente deliberazione n. 4/2010, vengono definiti i requisiti ed il procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione;
- che questa Amministrazione, allo scopo di conseguire tali finalità, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, con atto n. 30 del 10.03.2014 del Commissario Straordinario e s.m., approvando il nuovo regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance, aveva stabilito, all'art. 7 del medesimo regolamento, di avvalersi del Nucleo di valutazione quale struttura ottimale per l'espletamento anche dei compiti demandati dal D.Lgs. 150/2009, primo tra tutti la misurazione e la valutazione della performance;

Vista la deliberazione presidenziale n. 108 del 2.07.2016, con la quale a seguito del ridimensionamento della pianta organica, si stabiliva, tra l'altro, di procedere alla soppressione del nucleo di valutazione composto da due membri esterni oltre che dal segretario generale, e all'istituzione dell'OIV (Organismo indipendente di Valutazione) composto da un unico componente da individuare secondo le procedure previste dalla legge, con conseguente riduzione di costi;

Rilevato che in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. L.vo 150/2009 e nell'ambito della propria autonomia decisionale, la Provincia di Benevento, ha rilevato l'opportunità

di costituire l'O.I.V., in sostituzione del Nucleo di valutazione allo stato esistente, affidando all'Organismo le funzioni previste dall'articolo 14 del D.lgs. n.150/09 in materia di performance, trasparenza ed integrità, al fine di garantire la dovuta alterità del processo di misurazione e valutazione della performance tenendo conto dei requisiti stabiliti con ultima delibera CIVIT n. 12/2013;

Rilevato, altresì, che con decreto n. 26 del 04.08.2016, il Presidente dell'Ente dichiarava la decadenza del Nucleo di Valutazione;

Visto il D.P.R. del 09.05.2016, n. 105 con il quale si è dato avvio al processo di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;

Vista, altresì, la nota circolare prot. n. 0037249 del 14.07.2016 con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito alla disciplina da applicare nella fase transitoria ed in attesa della piena operatività della nuova normativa, ha suggerito ".....di procedere alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità operative finora seguite, indicate sul portale della Performance, con durata non superiore a quella prevista dalla disciplina previgente";

Dato atto della necessità di procedere alla regolamentazione e alla successiva nomina dell'OIV in forma monocratica, procedendo alla modifica dell'art. 7 del regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione n. 30 del 10.03.2014 del Commissario Straordinario e s.m., come riportato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che attualmente la spesa prevista per la remunerazione del Nucleo di Valutazione, giusta deliberazione presidenziale n. 39 del 05.03.2015, è fissata, per ciascun componente in € 8.000= (comprensivo di IVA e contributi previdenziali se dovuti), per un totale complessivo annuo per entrambi i componenti di Euro 16.000,00=, comprensivi di I.V.A. e oneri se dovuti.

Ritenuto opportuno, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione e riduzione dell'impegno finanziario dell'Ente, prevedere quale compenso per l'OIV una spesa annuale onnicomprensiva lorda di € 8.000,00= (comprensivo di IVA e contributi previdenziali se dovuti);

Ritenuto, pertanto, approvare la modifica all'art. 7 del vigente regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione n. 30 del 10.03.2014 del Commissario Straordinario e s.m., come allegato alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li 15.09.2016

Il Segretario Generale
(Dott. Franco Nardone)

Franco Nardone

Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li 15.09.2016

Il Dirigente Settore Amministrativo Finanziario
(Dott.ssa Pierina Martinelli)

Pierina Martinelli

ART. 7 – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

1. Istituzione


- > La Provincia di Benevento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce l'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), recependo i principi dettati in materia dal D.Lgs. 150/2009.
- > Il presente articolo disciplina la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui agli articoli 7 e 14 del D.Lgs. 150/2009, tenendo conto delle linee guida determinate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (oggi Anac/DFP) nella deliberazione n. 12/2013.
- > Detto organismo sostituisce il Nucleo di Valutazione, che ha cessato di svolgere le funzioni ad esso affidate. Parimenti, la regolamentazione prevista nel presente articolo sostituisce tutte le disposizioni adottate da questo Ente riferite al Nucleo di valutazione.

2. Composizione e nomina

- > L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico composto da un solo componente esterno.
- > L'O.I.V. è nominato dal Presidente della Provincia.
- > La nomina del componente unico dell'O.I.V. è preceduta dalla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente.
- > Il Presidente, valutate le candidature e previo eventuale colloquio, individua il componente unico dell'O.I.V. con proprio decreto, previa richiesta di parere di cui all'art.14, comma 3, D.lgs. n. 150/2009, necessario ai fini della nomina dell'O.I.V., al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha acquisito la competenza in materia in virtù dell'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.
- > Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente gli atti di nomina del componente unico, il suo curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata.

3. Funzioni

- > L'Organismo indipendente di valutazione dal suo insediamento o comunque in tempo utile per supportare un nuovo ciclo della performance:
 - riscontra il previgente sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - ne verifica l'efficacia rispetto ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 ed alle linee guida contenute nelle deliberazioni della CIVIT (Anac/DFP);
 - formula eventuali ipotesi di integrazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, verificandone la sostenibilità con la struttura tecnica di supporto;
 - propone al Presidente, previa predisposizione di apposita relazione tecnica, l'approvazione del sistema di misurazione e valutazione aggiornato.
- > L'Organismo indipendente di valutazione inoltre:
 - a) verifica l'efficace funzionamento del sistema e degli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo strategico, nel rispetto delle disposizioni normative e dei principi contabili degli enti locali;
 - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché ai soggetti esterni previsti dalle norme in materia;
 - d) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo, dalla regolamentazione interna, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e delle professionalità;
 - f) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti e la pesatura delle posizioni dirigenziali
 - g) garantire la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;



- h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - j) promuove annualmente, secondo le linee guida CIVIT, la realizzazione di indagini sul personale dipendente dirette a rilevare:
 - il livello di benessere organizzativo;
 - il grado di condivisione del sistema di valutazione;
 - la valutazione dei responsabili dei Settori/Servizi da parte del personale assegnato agli stessi;
 - k) esegue ogni altro compito assegnato dalle leggi, statuti, regolamenti oltre ad eventuali ulteriori assegnazioni da parte del Presidente della Provincia coerenti con i compiti d'istituto.
- > Per lo svolgimento delle attività all'Organismo indipendente di valutazione è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun Settore e Servizio.

4. Requisiti

Il componente unico dell'Organismo indipendente di valutazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2013 del 27 febbraio 2013 "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)", della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – ANAC, come integrata dalla decisione sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e chiarimenti – seduta dell'11 giugno 2014" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e precisamente:

➤ Requisiti generali previsti al punto 3

3.1. Cittadinanza

Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea.

3.2. Età

L'età dei componenti deve essere tale da assicurare all'Organismo esperienza e capacità di innovazione. Per queste ragioni, si deve evitare la scelta di componenti privi di una esperienza significativa o alla soglia del collocamento a riposo. A tale riguardo, deve escludersi che possano essere nominati componenti che abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia. Particolari deroghe possono essere ammesse in considerazione delle specificità organizzative dell'amministrazione, che possono riguardare la sua articolazione interna, la particolare natura delle attività svolte, o la appartenenza di dipendenti e dirigenti a diversi status professionali.

3.3. Equilibrio di genere

La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, che deve essere promosso anche con riferimento alla struttura tecnica permanente. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

3.4. Divieto di nomina

Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, d.lgs. n. 150/2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La Commissione ritiene, altresì, che, sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di valutazione della performance e di quelle che identificano il ruolo dell'OIV nell'ambito del d. lgs. n. 150/2009, il componente interno deve comunque cessare dalle funzioni precedentemente svolte, quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all'OIV. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo; si sarebbe in presenza, in tal caso, di un'ipotesi di interposizione, con riflessi anche sul principio della tendenziale esclusività.

3.5. Conflitto di interessi e cause ostative

In analogia con le previsioni della l. n. 190/2012 e tenendo conto dello spirito che la anima, la Commissione, in sede di formulazione dei criteri cui ispirerà le proprie decisioni, precisa che non esprimerà parere favorevole nei confronti di coloro che: a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV; g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione; h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo; i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato; l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione; m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000. In ogni caso, l'assenza delle situazioni di cui al presente punto deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato che deve essere trasmessa alla Commissione.

3.6. Componenti interni ed esterni all'amministrazione

Nel caso di organo collegiale, va assicurata la presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di componenti in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno dell'amministrazione medesima. Nel caso di organo monocratico, deve essere comunque assicurata un'adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata e la scelta deve essere comunque compensata, quanto alle professionalità occorrenti, all'atto della costituzione della struttura tecnica permanente.

➤ **Requisiti attinenti all'area delle conoscenze previsti al punto 4**

Ai fini della formulazione del parere, la Commissione terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito indicati, accertati dall'amministrazione, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche mediante un colloquio e preferibilmente nell'ambito di una valutazione comparativa.

4.1. Titolo di studio

Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E' valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea.

4.2. Tipologia del percorso formativo

E' richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità della singola amministrazione. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza, prevista dal paragrafo 5, di almeno cinque anni.

4.3. Titoli valutabili

Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui al paragrafo 4.2, conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Sarà necessario distinguere, ai fini della ponderazione del titolo, tra titoli conseguiti all'esito di un percorso formativo di durata comunque superiore a quella annuale (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.



4.4. Studi o stage all'estero

E' valutabile, se afferente alle materie di cui al paragrafo 4.2, un congruo periodo postuniversitario di studi o di stage all'estero.

➤ **Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali previsti al punto 5**

I componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della l. n. 190/2012. Ai fini del rinnovo o della nomina dell'OIV, assume rilievo l'esperienza già maturata nella stessa qualità, anche presso altra amministrazione, fermo restando quanto previsto dal punto 3.5, lett. i), in ordine alla rilevanza di una eventuale rimozione dall'incarico prima della scadenza.

➤ **Requisiti attinenti all'area delle capacità previsti al punto 6**

I componenti devono possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell'amministrazione, adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità. L'interessato deve essere chiamato ad illustrare, in una relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze che ritenga significative in relazione al ruolo da svolgere. Qualora il candidato abbia già rivestito il ruolo di componente di OIV, anche presso altra amministrazione, deve darne indicazione nel curriculum e nella relazione di accompagnamento e illustrare l'attività precedentemente svolta nella qualità.

➤ **Requisito linguistico previsti al punto 7**

Il componente deve avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, deve altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana. Derghe al requisito linguistico possono essere ammesse negli enti di piccole dimensioni.

➤ **Conoscenze informatiche previsti al punto 8**

Il componente deve avere buone e comprovate conoscenze informatiche.

➤ **Esclusività del rapporto previsti al punto 9**

Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum. L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere trasmessa dall'amministrazione alla Commissione. Si segnala l'opportunità di evitare che le amministrazioni procedano a nomine incrociate, nel senso che l'appartenente a una amministrazione sia nominato componente dell'OIV di un'altra amministrazione che ha come componente dell'OIV persona appartenente all'amministrazione del candidato.

5. Durata in carica, rinnovo e eventuale revoca dell'incarico

- > L'incarico del componente unico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina, la durata è di tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
- > Il componente unico resta in carica fino alla nomina del nuovo OIV.
- > Il componente unico ovvero i componenti esterni cessano, inoltre, dall'incarico per rinuncia o revoca.
- > La revoca del componente unico, preceduta dal parere della Commissione, è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, nel caso di sopravvenuta incompatibilità, per comportamenti lesivi per l'immagine dell'Ente, per grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

6. Dimissioni

- > In caso di dimissioni presentate dal componente dell'Organismo indipendente di valutazione deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
- > Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine dei successivi trenta giorni.

7. Decadenza

- > L'assenza consecutiva non giustificata a tre sedute comporta l'immediata e automatica decadenza dall'incarico.
- > Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine dei successivi trenta giorni dalla data in cui si è verificata la decadenza.

8. Sostituzione dei componenti dell'Organismo

Il componente unico nominato in sostituzione di altro cessato anticipatamente dall'incarico permane in carica per il periodo residuale di durata dell'Organismo indipendente di valutazione.

9. Convocazioni

- > L'Organismo indipendente di valutazione della performance si riunisce almeno una volta a bimestre su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
- > Alle riunioni dell'Organismo indipendente di valutazione partecipa il Segretario Generale o, se nominato, il Direttore Generale.
- > La convocazione avviene tramite avviso, per PEC o e-mail, recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
- > La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, alla sede e all'ora della riunione, l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti.

10. Pubblicità e verbalizzazione

- > Le sedute dell'OIV non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati Dirigenti o Funzionari direttamente coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance.
- > Delle sedute dell'OIV viene redatto verbale che, unitamente agli atti dell'Organismo, viene detenuto presso la Struttura di supporto.
- > Prima della scadenza dell'incarico è fatto obbligo in capo all'Organismo indipendente di valutazione della performance di predisporre una specifica relazione relativa all'attività svolta ed agli elementi emersi durante il ciclo della performance in corso.
- > Il mancato adempimento di quanto previsto al comma precedente comporta la decurtazione del 50% del compenso ancora dovuto.

11. Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OIV si avvale di una Struttura Tecnica Permanente così come previsto dal punto 11 della delibera n. 12/2013 del 27 febbraio 2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – ANAC.

12. Compenso

- > Al componente unico dell'Organismo indipendente di valutazione della performance spetta un compenso annuo determinato con deliberazione preidenziale, che viene erogato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente articolo.
- > Il compenso è onnicomprensivo del rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento della sede provinciale in connessione allo svolgimento dell'incarico.
- > A seguito della cessazione dall'incarico per dimissioni, revoca, decadenza o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia.



IL PRESIDENTE

Ritenuto doversi provvedere in conformità a quanto sopra.

Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI MODIFICARE** l'art. 7 del vigente regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione n. 30 del 10.03.2014 del Commissario Straordinario e s.m., come allegato alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. **DI DARE ATTO** che con l'entrata in vigore della presente modifica s'intendono abrogate tutte le altre norme regolamentari di questo Ente incompatibili o in contrasto con le disposizioni dello stesso.
3. **DI DARE MANDATO** al Segretario Generale di avviare apposita procedura comparativa pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l'individuazione del componente esterno dell'OIV secondo i criteri, requisiti e modalità di cui al modificato art. 7 del regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance.
4. **DI FISSARE** il compenso annuo lordo previsto per il componente unico dell'OIV in € 8.000= (comprensivo di IVA e contributi previdenziali se dovuti).
5. **DI DARE ATTO** che la relativa spesa troverà finanziamento nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016 in fase di predisposizione, sul cap. 1471.
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Segretario Generale per l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi di competenza, disponendo, inoltre, quale termine di presentazione della domanda 12 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio on-line.
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Fransco Nardone

IL PRESIDENTE

(Dott. Claudio RICCI)

Claudio Ricci

N. 2171

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 15 SET 2016

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

Fransco Nardone

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

[Signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Franco Nardone)

[Signature]

Copia per

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione _____ il _____ prot. n. _____